



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

AVVISO PUBBLICO

- Si ricorda che è **tutt'ora vigente l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 30/04/1997** che obbliga, i proprietari dei terreni prospicienti le strade pubbliche e chiunque altro sia tenuto per legge e regolamento, alla manutenzione e pulizia dei fossi stradali e di scolo.
- L'atto sopra citato, finalizzato a permettere il libero deflusso delle acque piovane, onde evitare allagamenti che provochino danno alla viabilità stessa e creino pregiudizio alla pubblica incolumità, oltre a prevedere e ricordare gli adempimenti prevede anche delle sanzioni per gli inadempienti.
- Si invitano pertanto gli interessati a **provvedere con urgenza** alla manutenzione derivante dagli obblighi di cui sopra.
- Dal mese di Novembre saranno **intensificati i controlli** da parte della Polizia Municipale.

Dalla residenza Municipale, li 26/09/2019



IL SINDACO

D.ssa Maria De Palma
Maria De Palma



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

ORD. N° 10/97

I L S I N D A C O

CONSIDERATA l'urgenza di sistemare i fossi di scarico lungo la viabilità pubblica (Statale; provinciale, Comunale e Vicinale), onde permettere il libero deflusso delle acque piovane al fine di evitare allagamenti che provochino danno alla viabilità stessa e creino pregiudizio alla pubblica incolumità;

CONSIDERATA altresì l'urgenza di ripulire l'alveo e le sponde dei torrenti, reglie, nonché tenere in efficienza tutta la maglia scolante minore al fine della salvaguardia del territorio, della tutela del patrimonio Comunale e Demaniale;

VISTI gli articoli 31 - 32 - 38 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 del C.d.S.;

VISTO il R.D. 25/7/1904 n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. 3/3/1934 n. 383;

VISTO l'articolo 38 della legge 8/6/1990 n. 142;

VISTO l'articolo 14 capo-I titolo I del D.L.vo 5/2/1997 n. 22;

VISTO L'articolo 33 del vigente Statuto Comunale:

O R D I N A

ai proprietari dei terreni prospicienti le strade pubbliche e a chiunque altro sia tenuto per legge e regolamento di provvedere alla escavazione fino alla livellazione e misura dovuta in larghezza e profondità delle fossette, ponticelli, fossati campestri, fogne stradali ecc. ed alla rimozione di frane e di qualsiasi altro ostacolo in modo da assicurare il libero deflusso delle acque.

Tale obbligo è esteso anche agli Enti responsabili i quali sono chiamati, ciascuno per il tratto di propria competenza, a provvedere alla ripulitura dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua che attraversano il territorio Comunale, in modo da garantire, anche in questo caso, il libero deflusso delle acque.

R I C O R D A

1°) E' vietato depositare sulle banchine stradali detriti derivanti dalla ripulitura dei fossati sopracitati, i detriti dovranno essere rimossi a spese degli interessati contestualmente all'esecuzione dei lavori.

2°) Di ripulire le fossette di scolo in quanto adempimento permanente.

3°) E' vietato depositare o abbandonare rifiuti sul suolo sia pubblico che privato.

4°) E' vietata l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

5°) I proprietari di edifici sia pubblici che privati, hanno l'obbligo di mantenere i suddetti edifici e le loro pertinenze in stato di normale conservazione in modo da assicurare il rispetto e il decoro per l'ambiente ed adeguate condizioni igienico sanitarie.

6°) La manutenzione e la pulizia di vicoli, di cortili, di anditi in generale di ogni spazio chiuso di proprietà privata, è onere del proprietario stesso o di coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

I contravventori saranno puniti secondo i termini di legge e saranno ritenuti responsabili, per gli eventuali danni che abbiano provocato verso cose o persone per effetto della mancata osservanza della presente Ordinanza.

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo di quanto previsto nella presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 30 Aprile 1997

IL SINDACO
(Nuccia Dr. Nazzarano)

